

**Processo civile** - Contributi - Notifica di avviso di addebito - Supposta pendenza di gravame amministrativo su atto presupposto - Formazione del silenzio-rigetto per decorrenza del termine per decidere - Validità della notifica.

**Processo civile** - Contributi - Avviso di addebito - Vizi della notifica - Mancata proposizione dell'opposizione nei termini e nelle forme di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 - Inammissibilità.

**Processo civile** - Contributi - Avviso di addebito - Vizi formali e sostanziali - Contestazione nel termine di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 - Fatti verificatisi successivamente alla formazione del titolo esecutivo - Contestazione tardiva - Ammissibilità.

**Tribunale di Asti - 18.02.2015 n. 50 - Dr. Bottallo - E.C. Soc. coop. (Avv.ti R. e E. Colombaro) - INPS (Avv. Borla).**

*La notifica dell'avviso di addebito non è preclusa dall'art. 24, D.Lgs. n. 46/1999, comma 4, in caso di pendenza di gravame amministrativo quando il relativo procedimento si è ormai concluso per il formarsi del c.d. "silenzio-rigetto".*

*La notifica dell'avviso di addebito effettuata in pendenza di gravame amministrativo e, quindi, in contrasto con l'art. 24, D.Lgs. n. 46/1999, comma 4, integra un vizio formale del titolo esecutivo che va dedotto con l'opposizione e nei termini di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 46/1999, comma 5, e cioè entro 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito.*

*In caso di mancata opposizione ad avviso di addebito entro 40 giorni dalla notifica dello stesso come previsto dall'art. 24 d.lgs. n. 46/1999, comma 5, possono essere eccepiti solo i fatti che si sono verificati successivamente alla formazione del titolo esecutivo.*

FATTO e DIRITTO - Il giudice del Tribunale di Asti, sezione lavoro considerato che:

- l'INPS ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione, proposta avverso il verbale di accertamento n. 1-15-17-33-30 del 30/7/2010, in quanto parte ricorrente non avrebbe provveduto all'impugnazione entro il termine perentorio di 40 giorni del successivo avviso di addebito, formato per le stesse omissioni contributive di cui al predetto verbale e notificato in data 3/9/2013, di talché la pretesa contributiva azionata dall'Istituto previdenziale sarebbe ormai divenuta incontrovertibile;
- l'eccezione appare fondata e meritevole di accoglimento;
- in punto di fatto non è contestato che in data 3/9/2013 l'INPS abbia notificato alla società ricorrente l'avviso di addebito n. 310 2013 00004463 33 000 (doc. 1 di parte convenuta) e che quest'ultimo abbia ad oggetto le pretese contributive derivanti dal verbale di accertamento ispettivo impugnato nel presente giudizio;
- è inoltre pacifico che tale avviso di addebito non sia stato opposto;
- al riguardo parte ricorrente all'udienza del 29/1/2014 ha osservato che al momento della notificazione dell'avviso di addebito, il verbale di accertamento oggetto del presente giudizio era già stato impugnato in via gerarchica e pendevano ancora i termini per la decisione dell'INPS;
- si tratta pertanto in primo luogo di accertare tale circostanza e in secondo luogo di verificare se essa legittimi la mancata opposizione dell'avviso di addebito nel termine perentorio stabilito dall'art. 24 D.Lgs. n. 46/99;

- in merito alla pendenza del procedimento amministrativo deve ritenersi che siccome il ricorso gerarchico venne presentato in data 14/10/2010 (come dedotto dalla ricorrente) al momento della notifica dell'avviso di addebito (avvenuta il 3/9/2013) era già ampiamente decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso entro il quale l'autorità amministrativa avrebbe dovuto pronunciarsi;

- ne consegue che la notifica dell'avviso di addebito - che ha sostituito l'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010, conv. dalla L. n. 122/2010 - non era più preclusa ai sensi dell'art. 24, comma 4, D.Lgs. n. 46/99 dalla pendenza del ricorso gerarchico in quanto il relativo procedimento amministrativo si era ormai esaurito con la formazione del c.d. "silenzio-rigetto";

- sul punto si è infatti pronunciata la Corte di Cassazione osservando che *"In tema di crediti previdenziali, l'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 - chiaramente finalizzato a deflazionare il contenzioso giudiziario nelle ipotesi in cui non sussista ancora la definitività della pretesa dell'ente - nel prevedere al comma 4 che "in caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e, comunque, entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25", va interpretato nel senso che detta decisione può non essere esplicita, potendosi formare il silenzio-rigetto con l'inutile decorso del termine e la conseguente caduta dell'impedimento all'iscrizione stessa"* (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 17096 del 21/07/2010);

- la circostanza addotta da parte ricorrente a giustificazione della mancata impugnazione dell'avviso di addebito appare pertanto insussistente, appunto perché diversamente da quanto dalla stessa sostenuto al momento della notifica dell'avviso il termine per la decisione dell'INPS sul ricorso gerarchico non era più pendente;

- peraltro ad avviso del Tribunale, quand'anche la notifica dell'avviso fosse stata (temporaneamente) impedita dalla disposizione di cui all'art. 24, comma 4, D.Lgs. n. 46/99 o da altre disposizioni, la ricorrente avrebbe comunque dovuto far valere tale vizio impugnando l'atto nel rispetto del termine previsto dall'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/99;

- quest'ultima disposizione stabilisce infatti che *"Contro l'iscrizione a ruolo (ora avviso di addebito, n.d.e.) il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento"*;

- il termine in questione è ritenuto perentorio dalla Corte di Cassazione la quale ha affermato, nel solco di un orientamento che può ritenersi ormai consolidato, che *"In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo"* (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 18145 del 23/10/2012);

- l'art. 24, comma 5, cit. non distingue peraltro tra vizi formali o sostanziali dell'iscrizione a ruolo per cui deve ritenersi che in entrambi i casi il vizio debba essere fatto valere con il rimedio dell'impugnazione soggetta al predetto termine decadenziale, rimanendo salva la possibilità di far valere successivamente mediante opposizione all'esecuzione i soli fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa contributiva che si siano verificati successivamente alla formazione del titolo esecutivo;

- merita inoltre osservare come non sia rinvenibile alcuna disposizione che preveda la sospensione o escluda l'applicabilità del termine decadenziale per l'impugnazione dell'avviso di addebito in caso di pendenza di un procedimento amministrativo o giurisdizionale avente ad oggetto un atto presupposto quale il verbale di accertamento;

- in mancanza di una siffatta deroga espressa si ritiene quindi che la decadenza dall'impugnazione, con tutte le relative conseguenze anche sul piano sostanziale, debba operare anche in tali ipotesi;

- da quanto precede deriva pertanto che la pretesa oggetto dell'avviso di addebito notificato in data 3/9/2013 e non opposto è divenuta ormai incontrovertibile;
- ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse dell'opponente all'accertamento negativo richiesto nel presente giudizio, essendo pacifico che la pretesa oggetto dell'avviso di addebito, ormai cristallizzata, si fonda sul verbale di accertamento ispettivo impugnato e coincide pertanto con il credito contributivo in esso accertato;
- l'accertamento negativo richiesto dalla ricorrente è in sostanza ormai precluso dalla incontrovertibilità dell'avviso di addebito, assimilabile alla luce della giurisprudenza sopra richiamata a un giudicato in ordine alla sussistenza della pretesa in questione;
- il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile, rimanendo precluso l'esame delle questioni di merito sollevate dall'opponente;
- la particolarità e novità della questione trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite;

*(Omissis)*

---